



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Triennio in discipline musicali

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi del Decreto-Legge 31 Maggio 2012 n. 62



INDICE

Art. 1	
Generalità.....	4
Art. 2	
Ordinamento didattico generale e scuole.....	4
Art. 3	
Modalità di attribuzione dei compiti didattici.....	4
Art. 4	
Commissioni per gli esami di profitto.....	4
Art. 5	
Commissione d'esame per la prova finale.....	4
Art. 6	
Programmazione didattica.....	5
Art. 7	
Verifica e valutazione delle attività didattiche.....	5
Art. 8	
Pubblicità degli atti.....	5
Art. 9	
Iscrizioni.....	6
Art. 10	
Sospensione e rinuncia agli studi.....	6
Art. 11	
Orientamento e tutorato.....	7
Art. 12	
Titoli di studio e offerta formativa.....	7
Art. 13	
Durata dei corsi di studio e crediti formativi accademici.....	7
Art. 14	
Acquisizione e riconoscimento dei crediti.....	8
Art. 15	
Ordinamento dei corsi di studio.....	9
Art. 16	
Regolamento dei corsi di studi.....	9
Art. 17	
Mantenimento e soppressione dei corsi.....	9
Art. 18	
Corsi di studio ad accesso programmato.....	10
Art. 19	
Tipologie delle forme didattiche.....	10
Art. 20	
Propedeuticità e sbarramenti.....	11
Art. 21	
Esami e altre forme di verifica del profitto.....	11
Art. 22	
Conseguimento del titolo di studio e prova finale.....	12
Art. 23	
Ammissione ai corsi di studio.....	12
Art. 24	
Debiti e ammissione condizionata.....	13
Art. 25	
Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali.....	13
Art. 26	
Fuori corso e ripetenza.....	14
Art. 27	
Lingua straniera.....	14
Art. 28	
Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti.....	14
Art. 29	
Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado.....	14



<i>Art. 30</i>	
<i>Passaggi di corso e prosecuzione degli studi</i>	14
<i>Art. 31</i>	
<i>Periodi di studio effettuati presso altro istituto estero</i>	15
<i>Art. 32</i>	
<i>Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero</i>	15
<i>Art. 33</i>	
<i>Rapporti internazionali e rilascio di titoli congiunti</i>	15
<i>Art. 34</i>	
<i>Iscrizione a corsi singoli</i>	16
<i>Art. 35</i>	
<i>Didattica multimediale a distanza</i>	16
<i>Art. 36</i>	
<i>Modifiche al regolamento</i>	16
<i>Art. 37</i>	
<i>Corsi attivati e nuovi corsi</i>	16

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1

Generalità

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'Art. 9 del Decreto Legge del 31 Maggio 2012 n. 62 e disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello istituiti dall'Istituto Musicale Sammarinese.

Art. 2

Ordinamento didattico generale e scuole

1. L'offerta formativa dell'Istituto Musicale Sammarinese è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Successivamente potranno essere modificate od integrate mediante apposito decreto delegato su proposta del Direttore.
2. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. Per ciascun corso è istituito un Consiglio di Corso formato dai professori delle discipline afferenti al corso stesso.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su delibera del Consiglio di Direzione, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione.

Art. 3

Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. La distribuzione degli insegnamenti avviene annualmente sulla base di un piano cattedre predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 4

Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore dell'Istituto. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 5

Commissione d'esame per la prova finale

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati

a far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6

Programmazione didattica

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio di Direzione.
2. Il Consiglio di Direzione, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, sentiti gli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione della attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.
5. Le sessioni d'esame sono di norma tre. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. L'Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
7. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Istituto garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico, relative a ciascun anno accademico, si svolgono entro la quarta sessione.

Art. 7

Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio di Direzione provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 8

Pubblicità degli atti

1. L'Istituto promuove forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. L'Istituto pubblica il manifesto degli studi in una Guida. Essa indica:
 - a) i piani di studio, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;

- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. L'Istituto è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate, ed eventuali ulteriori informazioni utili.
 4. L'Istituto individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente

Art. 9

Iscrizioni

1. La qualifica di studente dell'Istituto è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Direzione.
3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi interno all'istituto allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 10

Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti esteri di pari grado. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio di Direzione.
3. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente l'Istituto rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è

tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Orientamento e tutorato

1. L'Istituto promuove attività di orientamento alla scelta accademica in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con Istituti di istruzione secondaria superiore.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, l'Istituto fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto degli studi.
3. L'Istituto promuove attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell'Istituto e quanto altro ritenuto di interesse per gli studenti;

Art. 12

Titoli di studio e offerta formativa

1. L'Istituto rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
 - e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata non inferiore ad anni tre .
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo- interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'Istituto può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 13

Durata dei corsi di studio e crediti formativi accademici

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio

determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

2. La durata regolare dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello è di tre anni e la durata dei Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello è di due anni ulteriori dopo il Diploma di Primo Livello.
3. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative; si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie delle attività formative sono: individuali, d'insieme o di gruppo, collettive teoriche o pratiche, laboratori.
5. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Art. 14

Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) l'Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio di Direzione ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata

normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 15

Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Direzione.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio presso l'Istituto determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative;
 - c) gli insegnamenti curricolari;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curricolari.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per la eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati i corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 16

Regolamento dei corsi di studi

1. I regolamenti dei corsi di studio sono proposti dalle competenti strutture didattiche e approvati dal Consiglio di Direzione.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) l'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
 - b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - f) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 17

Mantenimento e soppressione dei corsi

1. Il Consiglio di Direzione valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l'Istituto assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la

modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione alla Segreteria di Stato competente.

Art. 18

Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio di Direzione, sentite le strutture didattiche competenti.
2. Il Consiglio di Direzione determina la data con cui l'Istituto provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio di Direzione.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 19

Tipologie delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza.
3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 20

Propedeuticità e sbarramenti

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 21

Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, solo successivamente alla conclusione dell'insegnamento, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti

sul libretto dello studente.

12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.
14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 22

Conseguimento del titolo di studio e prova finale

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 23

Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Istituto è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso di studio.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie coerenti con i

parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello, o di secondo livello, o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiuntamente al Diploma di Maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso l'Istituto, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio di Direzione nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 24

Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzia lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di soddisfare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Agli studenti ammessi ai corsi il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio di Direzione.

Art. 25

Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio di Direzione.
4. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio di Direzione.
5. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 26

Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".

Art. 27

Lingua straniera

1. L'Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Istituto.

Art. 28

Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti.
2. L'Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 29

Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

1. L'Istituto può stipulare apposite convenzioni, con altri Istituti di pari livello, anche esteri, al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 30

Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Istituto, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di

ammissione.

4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio di Direzione, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 31

Periodi di studio effettuati presso altro istituto estero

1. L'Istituto favorisce gli scambi di studenti con Istituti esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio di Direzione.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione all'Istituto lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 32

Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio di Direzione, sentita la struttura didattica competente.

Art. 33

Rapporti internazionali e rilascio di titoli congiunti

1. L'Istituto può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 34

Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso Istituti di Alta Formazione Musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati presso l'Istituto, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Direzione, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio di Direzione il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 35

Didattica multimediale a distanza

1. L'Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 36

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio di Direzione, sono sottoposte all'approvazione del Congresso di Stato tramite la Segreteria di Stato competente.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio di Direzione, dalle strutture didattiche competenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo Anno Accademico.

Art. 37

Corsi attivati e nuovi corsi

1. A partire dall'anno accademico 2013/14 sono attivati dall'Istituto i Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello, nell'ambito delle scuole di cui alla Tabella A del Decreto Legge n. 62 del 31 Maggio 2012, con l'indicazione della relativa classe di diploma accademico.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

SCUOLE	CLASSE DI DIPLOMA ACCADEMICO	CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
Arpa	DCPL01	ARPA
Chitarra	DCPL09	CHITARRA
Clarinetto	DCPL11	CLARINETTO
Flauto	DCPL27	FLAUTO
Pianoforte	DCPL39	PIANOFORTE
Saxofono	DCPL41	SAXOFONO
Strumenti a percussione	DCPL44	STRUMENTI A PERCUSSIONE
Tromba	DCPL46	TROMBA
Trombone	DCPL49	TROMBONE
Violino	DCPL54	VIOLINO
Violoncello	DCPL57	VIOLONCELLO